Codice DB1424

D.D. 24 luglio 2014, n. 2147

L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Richiedente: Associazione FRAIS 2010 s.n.c. - Autorizzazione in sanatoria lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Progetto: "Allargamento pista da sci denominata Faciacia in loc. Frais" in Comune di Chiomonte (TO).

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Vista la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

Vista l'istanza in sanatoria inoltrata dall'Associazione FRAIS 2010 s.n.c. ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e della L.r. 09.08.1989 n. 45, pervenuta in data 23.12.2013, prot. n. 76794/DB14.24 presso la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Foreste, tendente ad ottenere l'autorizzazione per i lavori denominati "Allargamento pista da sci denominata Faciacia in loc. Frais" in Comune di Chiomonte (TO);

Vista la richiesta di integrazioni da parte del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 4771/DB14.20 del 27.01.2014 e il successivo sollecito avvenuto con nota prot. n. 10861/DB14.20 del 26.02.2014;

Vista la documentazione progettuale integrativa e parzialmente sostitutiva trasmessa dall'Associazione FRAIS 2010 s.n.c. in data 14.07.2014 e assunta al prot. n. 36479/DB14.20 del 15.07.2014 dal Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania e al n. 37924/DB14.24 del 22.07.2014 dal Settore Foreste;

Preso atto dell'istruttoria e del parere espresso dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 37713/DB14.20 del 21.07.2014;

Considerato che il parere forestale non è dovuto, in quanto ai sensi del punto 4.2 della Circolare P.G.R. del 03.04.2012 (*Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici. Note interpretative e indicazioni procedurali*) tale parere si riferisce specificamente alla trasformazione o modificazione d'uso del suolo che interessi una superficie definita "bosco" di area superiore a 5.000 m²;

Considerato che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dagli uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

IL RESPONSABILE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; Visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

determina

di <u>autorizzare in sanatoria</u> ai sensi della <u>Legge regionale 09.08.1989 n. 45</u> l'Associazione FRAIS 2010 s.n.c., con sede legale in Loc. Pian Fraisian – Fraz. Frais – 10050 Chiomonte (TO), in relazione alle modificazioni del suolo effettuate per la realizzazione del progetto di "Allargamento pista da sci denominata Faciacia in loc. Frais" sulle superfici di cui al foglio n. 31 mappali 214 e 215 del Catasto del Comune di Chiomonte, di area complessiva pari a 1.200 m² interamente soggetta a vincolo idrogeologico.

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- lungo il tratto di pista oggetto d'intervento dovrà essere realizzato, secondo quanto specificato nella relazione tecnico-descrittiva e nella tavola di progetto, un adeguato sistema di canalette di drenaggio per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali e di fusione del manto nevoso, al fine di evitare l'innesco di fenomeni di ruscellamento concentrato che possano coinvolgere le scarpate ed il materiale di riporto costituenti i margini delle piste;
- sulle superfici a elevata acclività a monte e a valle della pista, nel settore identificato con la lettera E, al fine di consolidarne le scarpate, dovrà essere realizzato un intervento di posa a dimora di specie arbustive locali, secondo quanto contenuto nella documentazione progettuale;
- le operazioni di realizzazione del sistema di drenaggio e di posa a dimora della vegetazione arbustiva dovranno essere eseguite scrupolosamente secondo le indicazioni progettuali e dovranno essere documentate con apposita relazione illustrativa e con documentazione fotografica, da trasmettere entro 60 giorni al Settore regionale Foreste.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera o al termine dei lavori.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Il Dirigente Franco Licini